

Giovanni Gogliettino
Dottore Commercialista
Via Settembrini, 49
81100 CASERTA
Tel. 0823 424885
Fax 0823 279283
g.gogliettino@alice.it

Al Tribunale di S.Maria C.V
SEGRETERIA DI PRESIDENZA

Caserta, 3 gennaio 2025

Oggetto: Sentenza omologazione PU 138-1/2024 di Ciliberti Luigi
Richiesta pubblicazione sul sito del Tribunale

Il sottoscritto, dott. Giovanni Gogliettino, C.F. GGLGNN71T27L845G, con studio in Caserta via Settembrini n.49, nella qualità di Gestore della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione del debito ex art.67 CCII rubricata al n. PU 138-1/2024 di Ciliberti Luigi, C.F. CLBLGU66E06L245K,
premeso

che il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice Dr.ssa Marta Sodano, con sentenza pronunciata il 21/12/2024 ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Ciliberti Luigi onerando il sottoscritto di provvedere alla pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale,
chiede

che sia pubblicata la sentenza allegata come disposto dal Giudice e a tal fine si allega copia.
Distinti saluti

Il Gestore della Crisi
Dott.Giovanni Gogliettino





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del Giudice delegato, Dr.ssa Marta Sodano,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. R.G. n. 138-1/2024 avente ad oggetto il RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE depositato da **Ciliberti Luigi**, (C.F. CLBLGU66E06L245K) nato a Torre Annunziata (NA), il 6.05.1966 e residente in Recale (CE), via Marianna Gadola, con l'ausilio del Gestore della Crisi Dott. Giovanni Gogliettino, come da provvedimento di nomina del OCDEC di Caserta del 7.03.2024;

nei confronti della massa dei creditori;

CONCLUSIONI

L'istante e l'OCC hanno chiesto omologarsi il piano depositato;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 67 e ss. CCII, depositato in data 25.07.2024, Luigi Ciliberti ha chiesto di accedere alla procedura di ricorso per la ristrutturazione dei debiti come disciplinata dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, con richiesta di misure protettive e cautelari.

Con decreto depositato in data 25.07.2024, il Giudice di turno solo per i provvedimenti cautelari, Dott.ssa Elisabetta Bernardel, letto il ricorso e la documentazione depositata ai sensi dell'art. 69 e ss CCII, rilevata la pendenza dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della procedura esecutiva avente R.G.E. n. 1122/2024, ha sospeso le procedure esecutive in corso, riservando la valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso al GD titolare del procedimento.

Esaminata la relazione dell'OCC, Dott. Giovanni Gogliettino, e la documentazione allegata, il Giudice Delegato titolare del procedimento, Dott.ssa Valeria Castaldo, con decreto depositato il 2.09.2024 ha confermato la sospensione del procedimento esecutivo in corso ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e ha dichiarato l'ammissibilità della proposta e del piano, disponendo la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la comunicazione a tutti i creditori, assegnando loro termine di giorni venti (20) dalla predetta comunicazione per presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

dall'OCC, prevedendo altresì che, decorso detto termine, previamente sentito il debitore, nei successivi 10 giorni, venisse depositata dall'OCC apposita relazione onde riferire in merito alle osservazioni ricevute e proporre eventuali modifiche al piano, ove ritenute necessarie, fissando per la comparizione delle parti e dell'OCC l'udienza del 3.12.2024.

Decorso il termine assegnato ai creditori, l'OCC ha provveduto al deposito della relazione nel fascicolo telematico nella quale ha dato atto che alcuna osservazione è pervenuta da parte dei creditori.

All'udienza del 3.12.2024, rilevato che il piano non è stato pubblicato sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, atteso il trasferimento del Giudice Delegato titolare della procedura ad altro Ufficio Giudiziario, a propria domanda, il ricorrente e l'OCC comparsi hanno chiesto la pubblicazione e l'omologa del piano. La scrivente, nel rilevare che il procedimento unitario *de quo* è stato trasmesso in data 17.10.2024, ha disposto la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a cura dell'OCC, del piano e della proposta con oscuramento dei dati sensibili afferenti il ricorrente e i membri della propria famiglia, riservando l'omologa del piano.

Preliminarmente va evidenziato che il presente procedimento unitario è stato scardinato sul ruolo della scrivente con decreto del Presidente della III sezione civile del 22.10.2024.

Il piano proposto merita di essere omologato.

Le condizioni soggettive (qualifica di consumatore del ricorrente ex art. 2 lett e) CCIII) e le condizioni oggettive (sovraindebitamento e assenza di cause ostative) per l'accesso alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti sono state già vagliate dal Tribunale nel decreto di ammissibilità della proposta e, di conseguenza, alcuna ulteriore valutazione al riguardo va effettuata in sede di decisione. Va in questa sede precisato che dal ricorso depositato dall'OCC deve escludersi la presenza di dolo o colpa grave nel ricorso al credito da parte di Luigi Ciliberti, posto che la situazione di sovraindebitamento si è verificata a causa della situazione reddituale precaria del ricorrente, posto che a seguito dello scioglimento del matrimonio con la moglie, Laura Pandalone, lo stesso è tenuto a versare un assegno mensile pari ad € 450,00 (di cui € 400,00 per il mantenimento dei due figli, € 50,00, derivanti dall'unione ed € 50,00 per l'ex coniuge) e che è tenuto a far fronte alle esigenze del nuovo nucleo familiare, composto dalla moglie e da due figli ().

Il passivo complessivo, fatta eccezione per i crediti in prededuzione maturati nei confronti dell'OCC, ammonta ad € 25.826,12.

Il patrimonio del ricorrente è formato esclusivamente dal reddito da lavoro dipendente di circa € 1.450,00 mensili (comprensivi dei ratei di 13esima e 14esima).

Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante:

- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;

- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario.

Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori. Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

Ciò posto, il piano proposto prevede:

- pagamento al 100% dei crediti prededucibili (compenso dell'OCC);
- pagamento integrale dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate Riscossione – crediti Irpef);
- pagamento al 24% circa dei crediti chirografari (Ifis NPL Investing S.p.a., Compass Banca S.p.a. e Agenzia delle Entrate Riscossione – contravvenzioni al Cds).

Il ricorrente, tenuto conto delle spese mensili occorrenti al sostentamento della famiglia, ha messo a disposizione della procedura una rata mensile di € 100,00 per 60 rate mensili (5 anni), finanza esterna messa a disposizione dalla moglie per € 4.000,00 oltre alle somme accantonate dal proprio datore di lavoro per € 870,00.

L'OCC nominato ha altresì rappresentato che l'offerta ai creditori chirografari deve ritenersi senz'altro migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale si perderebbe la finanza esterna messa a disposizione, non risultando all'attivo alcun bene prontamente liquidabile.

Il Tribunale non può non osservare che la proposta presentata dal ricorrente consenta la migliore soddisfazione possibile.

A tal proposito, va evidenziato che l'alternativa liquidatoria, nella fattispecie in esame, non è praticabile, stante l'indisponibilità di un patrimonio immobiliare e mobiliare, con la conseguenza che la stessa non permetterebbe di soddisfare in maniera superiore i crediti chirografari.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare in concreto realizzabile.

A modifica del piano, rilevato che lo stesso prevede il pagamento del professionista prima del termine dell'esecuzione, va disposto che la liquidazione del compenso dell'OCC avverrà all'esito dell'integrale esecuzione del piano, così come previsto dall'art. 71 co 4 CCII.

Infatti, il disposto di cui all'art. 71 co 4 CCII, con riferimento al compenso del gestore della crisi, prevede che il Giudice liquida il compenso all'OCC, *tenuto conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento*, terminata l'esecuzione del piano e salva la corresponsione di acconti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe;
letto l'art. 70 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Ciliberti Luigi ed iscritto al R.G. n. 138-1/2024;

Dichiara chiusa la procedura;

Manda al Gestore della crisi per i seguenti adempimenti:

- 1) vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- 2) trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 3) verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
- 4) provvedere all'apertura di un conto intestato alla procedura sul quale far confluire le somme destinate ai pagamenti dei creditori;
- 5) accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII;
- 6) depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
- 7) dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

8) dispone che la sentenza sia pubblicata, a cura dell'OCC, entro 48 ore dalla comunicazione della stessa sull'apposita area web del sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con oscuramento dei dati sensibili (origine razziale o etnica, opinioni politiche o religiose, appartenenza sindacale, dati genetici e biomedici, salute, via e orientamento sessuale, nominativi di minori ove presenti) e che la sentenza e il piano risultino pubblicati per il tempo di durata della procedura, con cancellazione di essi da parte dell'OCC a seguito dell'esecuzione del piano.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni della sentenza al ricorrente e all'OCC, Dott. Giovanni Gogliettino.

Santa Maria Capua Vetere, 21.12.2024

Il Giudice delegato

Marta Sodano